



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

Decisione/0078/TFNSD-2026-2027
Registro procedimenti n. 0064/TFNSD/2026-2027

IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE

SEZIONE DISCIPLINARE

composta dai Sigg.ri:

Amedeo Citarella - Presidente
Serena Callipari - Componente
Monica Coscia - Componente (Relatore)
Valentino Fedeli - Componente
Andrea Fedeli - Componente
Paolo Fabricatore - Rappresentante AIA

ha pronunciato, nell'udienza fissata il 6 ottobre 2026, a seguito del deferimento proposto dal Procuratore Federale n. 4467/1295pf25-26/GC/PG/ep/fm del 28 agosto 2026, depositato il 2 settembre 2026, nei confronti del sig. Daniele Centorrino, la seguente

DECISIONE

Il deferimento

Con atto depositato e notificato in data 2 settembre 2026, a mezzo pec, la Procura federale deferiva a questo Tribunale: Daniele Centorrino, all'epoca dei fatti osservatore arbitrale associato alla sezione AIA di Cinisello Balsamo incolpato per la violazione dell'art. 42, c. 4 del Regolamento dell'AIA per avere diretto una gara nell'ambito della "10° Superlega Intesa Sanpaolo", disputata in data 16-17 maggio 2026, presso il centro sportivo "Veronello Resort", in Calmasino di Bardolino (VR), competizione non organizzata né autorizzata dalla FIGC e, in ogni caso, in assenza di espressa deroga richiesta o comunque concessa dai vertici dell'AIA.

La fase istruttoria

L'attività di indagine espletata nel procedimento disciplinare, avente ad oggetto: "segnalazione del Vice Presidente del CRA Lombardia, in ordine alla direzione arbitrale di alcune gare del torneo "10° Superlega ALI Intesa Sanpaolo" non autorizzate dalla FIGC da parte degli associati Sergio COPRENI e Daniele CENTORRINO", rubricato nel registro della Procura Federale in data 4 giugno 2026 al n. 1295 pf25-26.

L'attività inquirente ha richiesto l'acquisizione agli atti del procedimento della seguente documentazione di particolare valenza probatoria: Brochure torneo 10° Superlega Intesa Sanpaolo, disputato il 16-17 maggio 2026 presso il centro sportivo "Veronello Resort" in Calmasino di Bardolino (Verona); verbali di audizione dei sigg.ri Daniele Centorrino e Sergio Copreni, in data 8.7.2026

La fase predibattimentale

All'esito della notifica della comunicazione di conclusione indagini, in data 31 luglio 2026, uno dei due incolpati per la medesima violazione dell'art. 42, c. 4 del Regolamento dell'AIA, Sergio Copreni ha proposto l'applicazione della sanzione ai sensi dell'art. 126 C.G.S., rispetto la quale la Procura Federale ha prestato il consenso in misura pari ad 1 (uno) mese di sospensione. Successivamente, veniva notificato l'atto di deferimento a Daniele Centorrino, in data 2 settembre 2026, di conseguenza il Presidente del Tribunale Federale Nazionale, fissava per la discussione l'udienza del 6 ottobre 2026.

Il dibattimento

All'udienza del 6 ottobre 2026, tenutasi in modalità di videoconferenza, mediante collegamento da remoto, è comparso l'Avv. Andrea Sterlicchio De Carli in rappresentanza della Procura Federale, il quale riportandosi all'atto di deferimento, ha esposto origine e fatti di cui è causa e chiesto irrogarsi al sig. Daniele Centorrino la sanzione di mesi 2 (due) di sospensione. Nessuno è comparso per il deferito.

La decisione

Il Tribunale ritiene che debba essere dichiarata la responsabilità del deferito giacché la violazione contestata risulta fondata, in



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

quanto provata.

All'esito dell'istruttoria, è difatti emerso come la segnalazione del Comitato Regionale Arbitri della Lombardia del 18 maggio 2026, riguardante il comportamento posto in essere dagli osservatori arbitrali Daniele Centorrino e Sergio Copreni, entrambi della Sezione Arbitri di Cinisello Balsamo, sia risultata rilevante sotto il profilo disciplinare.

Difatti, entrambi gli incolpati, i quali sarebbero stati impegnati, nelle giornate del 16/17 maggio 2026, nella direzione di una gara della 10° Superlega ALI Intesa Sanpaolo non hanno dato avviso alcuno al Comitato Regionale Arbitri.

In sede di audizione, intervenuta l'8.7.2026, il sig. Daniele Centorrino ha in effetti ammesso di avere diretto una gara nell'ambito della "10° Superlega Intesa Sanpaolo", disputata presso il centro sportivo "Veronello Resort", in Calmasino di Bardolino (VR), competizione non organizzata né autorizzata dalla FIGC.

La presenza del sig. Daniele Centorrino alla "10° Superlega Intesa Sanpaolo" e l'arbitraggio in assenza di apposita autorizzazione sono state peraltro confermate dal sig. Sergio Copreni.

Dunque risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 42 comma 4 del regolamento A.I.A. che così prescrive :*" Agli arbitri è fatto divieto: a) di dirigere o fungere da assistente arbitrale o quarto ufficiale in gare che non rientrano nell'attività calcistica organizzata o autorizzata dalla FIGC.. omissis"* salvo deroghe come previste dalla norma e comunque con espressa concessione del Presidente dell'A.I.A., del C.R.A./CPA o di Sezione.

Ebbene nel caso di specie, la partecipazione alla gara indetta dal 10° Superlega ALI Intesa Sanpaolo dell'Osservatore arbitrale anche ammesso che possa rientrare nelle attività concesse dalla norma considerata, avrebbe comunque necessitato di una espressa richiesta e autorizzazione dai vertici dell'A.I.A., cosa mai avvenuta. Il Tribunale ritiene conformemente alla Procura Federale congruo applicare una sanzione come indicata da dispositivo.

PQM

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, definitivamente pronunciando, irroga al sig. Daniele Centorrino la sanzione di mesi 2 (due) di sospensione.

IL RELATORE
Monica Coscia

IL PRESIDENTE
Amedeo Citarella

Depositato in data 9 ottobre 2026

IL SEGRETARIO
Marco Lai